



COMUNE DI MEZZANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 11 del Consiglio comunale

OGGETTO: Art. 123-bis (Mobilità volontaria) Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige L.R. 3 maggio 2018 n. 1 e s.m.i.. Dichiarazione infungibilità posizioni lavorative del comune di Mezzana.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **ventiquattro** del mese di **marzo**, alle ore 20.00, nella sala delle Riunioni presso la sede Municipale di Mezzana, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Redolfi Giacomo - Sindaco
2. Pasquali Mario - Consigliere
3. Dalla Valle Irene - Consigliere
4. Barbetti Roberta - Consigliere
5. Eccher Andrea - Consigliere
6. Gosetti Manuel - Consigliere
7. Benigna Simona - Consigliere
8. Bresadola Luca - Consigliere
9. Mirone Davide - Consigliere
10. Redolfi Manuel - Consigliere
11. Redolfi Maurizio - Consigliere
12. Callegari Luana - Consigliere

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Incapo dott. Carlo Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Redolfi Giacomo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Callegari Luana e Gosetti Manuel**.

OGGETTO: ART. 123-bis (Mobilità volontaria) CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE L.R. 3 MAGGIO 2018 N. 1 E S.M.I. DICHIARAZIONE INFUNGIBILITA' POSIZIONI LAVORATIVE DEL COMUNE DI MEZZANA.

Ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento Organico del Personale dipendente del Comune di Mezzana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 9 ottobre 2014 il Consiglio comunale definisce la dotazione organica complessiva suddivisa per categoria mentre spetta alla Giunta comunale, nell'ambito della dotazione organica per ciascuna categoria definita dal Consiglio Comunale, individuare il numero di posti per le singole figure professionali e la pianta organica per ogni unità organizzativa nel rispetto degli indirizzi fissati dal consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio e previa informazione alle oo.ss. aziendali con le modalità previste dal contratto collettivo.

A tal fine con deliberazione consiliare n. 10 del 24 febbraio 2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'aggiornamento della dotazione organica unitamente al regolamento organico del personale.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 15 marzo 2022 avente ad oggetto *'Deliberazione consiliare n. 10 dd. 24 febbraio 2022: "Modifiche alla dotazione organica del personale dipendente". Individuazione del numero di posti per singole figure professionali e pianta organica del comune di Mezzana'* sono stati individuati i numeri di posti per le singole figure professionali e la pianta organica per ogni unità organizzativa nel rispetto dei indirizzi fissati in precedenza con la citata deliberazione consiliare n. 10 del 24 febbraio 2022.

Conseguentemente la pianta organica attuale risulta di seguito rappresentata:

Categoria	N. Posti	Figura professionale	Livello	Tipologia rapporto di lavoro
Dirigente	1	Segretario Comunale	Unico	Tempo indeterminato 36 ore
A	2	2 Addetto ai servizi ausiliari	Unico	1 Tempo indeterminato 36 ore 1 tempo determinato part time 26,5 ore
B	7	5 Operaio qualificato nei vari mestieri	6 - Base	4 Tempo indeterminato 36 ore settimanali
		1 Operatore amministrativo		n. 1 tempo indeterminato part-time 20 ore sett.
		1 Operaio specializzato nei vari mestieri	1 - Evoluto	Tempo indeterminato 36 ore settimanali
C	13	1 Assistente Bibliotecario	8 - Base	n. 1 tempo indeterminato 28 ore settimanali
		2 Agente di Polizia Municipale		n. 7 tempo indeterminato 36 ore settimanali
		5 Custode Forestale		
		2 Collaboratore Amministrativo	5 - Evoluto	Tempo indeterminato 36 ore settimanali
		1 Collaboratore Contabile		
		2 Collaboratore Tecnico		
D	1	Funzionario contabile	Base	Tempo indeterminato 36 ore settimanali

L'art. 91 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i. prevede che le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (Provincia e Comuni) avvengano, per quanto di interesse della presente deliberazione, mediante pubblico concorso oppure mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità del personale. L'istituto della mobilità del personale trova precisa e dettagliata disciplina nel CCPL del personale del comparto autonomie locali, area non dirigenziale, di data 1 ottobre 2018 e s.m.i., ed in particolare al Titolo III (*Rapporto di lavoro*), Capo IV (*Mobilità volontaria*).

A tal proposito gli artt. 76 e 79 del citato CCPL, prevedono che a seguito di procedure per mobilità volontaria, il personale utilmente collocato utilmente nella graduatoria finale di merito all'esito positivo della domanda di mobilità, debbano comunicare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'ente che ha indetto la procedura per mobilità volontaria, al fine di reclutare nei propri ruoli nuovo personale (già formato e con esperienza professionale nel posto di interesse), l'accettazione o rifiuto del posto offerto.

In caso di accettazione il personale interessato transita nei ruoli del nuovo ente entro i termini contrattuali di preavviso.

Il trasferimento può essere solo differito per particolari motivi connessi a documentate esigenze di servizio per un periodo massimo di 6 mesi da parte dell'Amministrazione 'cedente' la quale, per effetto della procedura attivata da altro Ente, si trova con carenza di personale da colmare.

In considerazione dell'aumento del ricorso da parte degli enti carenti di personale, alla procedura di mobilità volontaria al fine di reclutare nuovo personale (con esperienza nel singolo settore e già formato), e della necessità di contenere il fenomeno della mobilità salvaguardando gli enti di minori dimensioni che a loro volta subiscono *obtorto collo* disservizi e criticità derivanti dalla improvvisa e non programmata carenza di personale nei propri ruoli che di fatto viene a crearsi, con rilevanti ricadute in termini di qualità del servizio erogato nei confronti dei cittadini, il legislatore regionale è intervenuto con apposita legge regionale 22 febbraio 2022 n. 2 *'Modifiche al Titolo III della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige) e successive modificazioni'*.

In particolare l'art. 4 della legge regionale n. 2/2022 introduce una disciplina più dettagliata della mobilità volontaria prevista come modalità di accesso al pubblico impiego a tempo indeterminato dall'art. 91 comma 1 lett. c) del C.E.L., introducendo il nuovo art. 123-*bis* (*Mobilità volontaria*).

Il nuovo art. 123-*bis* specifica la necessità del previo assenso dell'amministrazione di appartenenza al trasferimento di proprio personale ad altro ente all'esito della procedura di mobilità volontaria, nel caso si tratti di posizioni:

- a) Che siano state precedentemente dichiarate infungibili dall'amministrazione cedente;
- b) Coperte da personale assunto da meno di tre anni;
- c) Qualora si determini una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente;
- d) Negli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100.

Udita la relazione sovra esposta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 10 del 24 febbraio 2022 esecutiva ai sensi di legge di approvazione dell'aggiornamento della dotazione organica unitamente al regolamento organico del personale;

Vista altresì la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 15 marzo 2022 avente ad oggetto *'Deliberazione consiliare n. 10 dd. 24 febbraio 2022: "Modifiche alla dotazione organica del personale dipendente". Individuazione del numero di posti per singole figure professionali e pianta organica del comune di Mezzana'* di individuazione dei numeri di posti per le singole figure professionali e la pianta organica per ogni unità organizzativa nel rispetto dei indirizzi fissati in precedenza con la citata deliberazione consiliare n. 10 del 24 febbraio 2022;

Visto l'art. 91 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 lett. c) ai sensi del quale l'accesso all'impiego a tempo indeterminato può avvenire per effetto di procedure di mobilità del personale;

Visti gli artt. 76 e ss. del CCPL del personale del comparto autonomie locali, area non dirigenziale, di data 1 ottobre 2018 disciplinante la procedura di mobilità volontaria del personale tra enti;

Ravvisato che per effetto delle procedure di mobilità volontaria, in capo all'amministrazione 'cedente' si producono effetti negativi in termini di criticità e disfunzioni legate alla carenza di personale che di fatto viene a crearsi con ripercussioni negative in termini di quantità e qualità del servizio erogato nei confronti della collettività;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2022 n. 2 *'Modifiche al Titolo III della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige) e successive modificazioni'* ed in particolare l'art. 4 col quale è stata introdotta una disciplina più dettagliata della mobilità volontaria prevista come modalità di accesso al pubblico impiego a tempo indeterminato dall'art. 91 comma 1 lett. c) del C.E.L., introducendo il nuovo art. 123-*bis* (*Mobilità volontaria*);

Evidenziato che il nuovo art. 123-*bis* specifica la necessità del previo assenso dell'amministrazione di appartenenza al trasferimento di proprio personale ad altro ente all'esito della procedura di mobilità volontaria, nel caso si tratti di posizioni:

- a) Che siano state precedentemente dichiarate infungibili dall'amministrazione cedente;
- b) Coperte da personale assunto da meno di tre anni;
- c) Qualora si determini una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente;
- d) Negli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100;

Rilevato che la struttura organizzativa dei servizi del Comune di Mezzana prevede che nei singoli uffici/servizi siano incardinate un numero di risorse limitato per cui l'eventuale passaggio ad altra amministrazione per effetto di procedura di mobilità produce una carenza importante di personale nel singolo ufficio/servizio producendo effetti negativi nei confronti della collettività in termini di quantità e qualità del servizio erogato;

Vista altresì la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1798 del 7 ottobre 2022 con la quale è stata approvata la Disciplina per assunzioni di personale dipendente dei comuni, già in precedenza oggetto di condivisione nell'ambito dell'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 sottoscritto dalla P.A.T. ed il Consiglio delle Autonomie Locali in data 15 luglio 2022 definendo altresì il fabbisogno standard per singoli comuni ed i limiti alle capacità assunzionali, per effetto delle quali al Comune di Mezzana è precluso integrare il personale dipendente mediante ulteriori assunzioni da impiegare nei singoli servizi/uffici rispetto a quelli attualmente in ruolo;

Ritenuto, al fine di salvaguardare l'interesse superiore all'erogazione di servizi di qualità nei confronti della collettività, di dichiarare infungibili le posizioni lavorative del Comune di Mezzana, ente con numero di dipendenti inferiore a 100 e nel quale l'eventuale passaggio ad altra amministrazione per effetto di mobilità volontaria determina una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente;

Visto l'art. 49 co. 3 lett. d) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i. ai sensi del quale è rimessa alla competenza del Consiglio Comunale la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche complessive;

Visto il CCPL 1 ottobre 2018 del Personale del Comparto Autonomie Locali – Area non dirigenziale;

Visto il Regolamento organico del Personale dipendente del Comune di Mezzana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 9 ottobre 2014;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i. e dato atto dell'assenza del parere di regolarità contabile non comportando la presente deliberazione riflessi diretti e/o indiretti sulla gestione economico-patrimoniale dell'Ente;

Visto lo Statuto del Comune di Mezzana;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'ausilio degli Scrutatori previamente nominati,

d e l i b e r a

1. Di dichiarare, per le motivazioni tutte espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123-*bis* (*Mobilità* volontaria) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i., infungibili le posizioni lavorative del Comune di Mezzana come da pianta organica da ultimo approvata con deliberazione della Giunta comunale Giunta Comunale n. 20 del 15 marzo 2022;
2. Di stabilire conseguentemente che l'eventuale passaggio di personale di ruolo del Comune di Mezzana ad altra amministrazione per effetto di procedura di mobilità volontaria è soggetto al previo assenso del Comune di Mezzana;
3. Di dare altresì atto, ai sensi del richiamato art. 123-*bis* del C.E.L., che il previo assenso del Comune di Mezzana all'eventuale passaggio di personale di ruolo del Comune di Mezzana ad altra amministrazione per effetto di procedura di mobilità volontaria è altresì necessario per il personale assunto in ruolo dal Comune di Mezzana da meno di 3 anni;
4. Di dare ancora atto che ai sensi del richiamato art. 123-*bis* del C.E.L., che il previo assenso del Comune di Mezzana all'eventuale passaggio di personale di ruolo del Comune di Mezzana ad altra amministrazione per effetto di procedura di mobilità volontaria è altresì necessario, qualora la mobilità determini una carenza nell'organico del Comune di Mezzana superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del comune richiedente;
5. Di dare evidenza che il contenuto dei deliberati *sub* 1), 2) 3) e 4) non rilevano per la figura professionale di Segretario Comunale, la cui disciplina di accesso all'impiego a tempo indeterminato è regolata dal Capo II del Titolo III del C.E.L. e dal CCPL per il personale della dirigenza e dei segretari comunali del Comparto Autonomie Locali;
6. Di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Personale" – "Dotazione Organica" copia della presente deliberazione;
7. Di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza amministrativa da parte del Segretario Comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i. mentre risulta assente il parere di regolarità

contabile non comportando la presente deliberazione riflessi diretti e/o indiretti sulla gestione economico-patrimoniale dell'Ente;

8. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle oo.ss. firmatarie del CCPL 1 ottobre 2018 ai fini dei doveri di informazione di cui all'art. 9 dello stesso CCPL 1 ottobre 2018 del Personale del Comparto Autonomie Locali – Area Non Dirigenziale;
9. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Redolfi Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Incapo dott. Carlo Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).